



AGESCI LAZIO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Aggiornamento del 22/11/2020

1 COMPOSIZIONE

- 1.1 L'Assemblea Regionale ha il compito e la composizione definita dallo Statuto e dal Regolamento dell'AGESCI.
- 1.2 L'Assemblea viene svolta in forma delegata ed i suoi membri sono i partecipanti.
- 1.3 I partecipanti aventi diritto al voto in Assemblea sono:
- a) I membri eletti del Consiglio Regionale in carica,
 - b) I delegati di Gruppo (non più di uno per Gruppo).
- Essi hanno diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.
- 1.4 I partecipanti all'assemblea sono tutti i soci adulti, con o senza diritto di voto, censiti nella regione iscritti all'Assemblea e il Presidente della cooperativa "La Tenda".
- I partecipanti senza diritto di voto hanno solo diritto di parola e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.
- 1.5 Sono delegati di gruppo in Assemblea un socio adulto uomo o donna censito nella comunità capi di quel gruppo. Ogni gruppo ha il diritto e il dovere di far partecipare un proprio delegato di comunità capi e provvede a designarlo, nelle forme che ritiene più opportune.
- Tale incarico è incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio Regionale e di presidente della cooperativa "La Tenda".
- 1.6 Il membro dell'Assemblea svolge con lealtà, disponibilità e responsabilità il proprio ruolo, consapevole di rappresentare la propria realtà, di operare nell'interesse comune, e di costituire un elemento essenziale al funzionamento dell'Assemblea.
- 1.7 La regione, la Zona, il Gruppo e i soci adulti censiti nella regione si impegnano a promuovere la cultura della partecipazione alla democrazia associativa.

2 CONVOCAZIONE

- 2.1 L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali: in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria può essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio Regionale e/o del 20% dei soci adulti censiti nella regione.
- 2.2 Le date prescelte per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e le sommarie indicazioni dell'ordine del giorno debbono essere comunicate all'inizio dell'anno scout.

- 2.3 La convocazione dell'Assemblea, rivolta a tutti i soci adulti censiti nella regione, deve contenere la data prescelta, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti di cui all'articolo 3.2 del presente regolamento. Deve pervenire per lettera e/o e-mail al Consiglio Regionale, al Presidente della Cooperativa e a tutti i soci adulti censiti nelle Comunità Capi almeno 30 giorni prima della data prevista.

3 ORDINE DEL GIORNO

- 3.1 Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea ha per oggetto gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3.2 Almeno 40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Co. Ca. e Consiglio di Zona può far pervenire, senza formalità, ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.
- 3.3 L'inserimento all'ordine del giorno di tali proposte sarà concordato con i proponenti.
- 3.4 Qualora tale inserimento venga effettuato, i responsabili Regionali lo comunicheranno tempestivamente, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2.3 del presente regolamento.
- 3.5 L'Assemblea in sessione straordinaria può essere convocata per discutere argomenti di particolare importanza. Qualora la convocazione assuma il carattere dell'urgenza i termini di cui agli art. 2.3 e 3.2 del presente regolamento possono essere ridotti della metà.

4 ACCOGLIENZA

- 4.1 In ogni Assemblea è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce un'ora dopo. In caso di eventi straordinari i Responsabili Regionali possono modificare la chiusura dell'accoglienza.
- 4.2 Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.
- 4.3 Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea distinguendo le cifre dei partecipanti con e senza diritto di voto.

5 DELEGHE

- 5.1 I membri del Consiglio Regionale in carica, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro del medesimo Consiglio.
- 5.2 Le dichiarazioni di delega devono essere consegnate al servizio di accoglienza all'atto della registrazione.
- 5.3 I delegati già presenti in Assemblea non possono comunque farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla seduta.
- 5.4 Il numero massimo di deleghe è 1 (uno).

6 VALIDITÀ

- 6.1 L'Assemblea è validamente costituita:
- con la presenza personale o per delega della metà più uno degli aventi diritto.
- oppure
- quando vi siano rappresentati almeno la metà più uno dei gruppi censiti in regione.
- Un gruppo si intende rappresentato quando sia stato regolarmente registrato all'accoglienza il delegato di gruppo.

- 6.2 La verifica di tale quorum andrà fatta prima di dichiarare validamente aperta l'Assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso della seduta.
- 6.3 In caso di assemblea nulla, verrà convocata un'assemblea in sostituzione della precedente.

7 FUNZIONAMENTO

- 7.1 All'inizio dell'Assemblea vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale o di altri componenti l'Assemblea.
- 7.2 Successivamente, su proposta dei Presidenti dell'Assemblea, vengono eletti cinque Scrutatori e due Segretari della Presidenza che possono essere supportati dalla segreteria regionale.
- 7.3 Gli Incaricati Regionali all'Organizzazione provvedono ad istituire uno staff tecnico di Segreteria munito di ogni strumento idoneo per supportare il lavoro durante l'Assemblea.
- 7.4 Alla chiusura dell'accoglienza dell'Assemblea, i Presidenti prendono atto pubblicamente del numero definitivo dei partecipanti e ne dichiarano la validità o meno a seconda del raggiungimento del quorum. Propongono quindi un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti specificandone l'ordine di votazione (cronologico), con annessa costituzione commissioni di lavoro. Se non vi sono osservazioni la proposta dei Presidenti si intende accolta. Se vi sono richieste di intervento i Presidenti danno la parola, nell'ordine, per non più di tre minuti, a chi la richiede, chiudendo comunque la discussione entro 15 minuti dall'apertura della seduta.
- 7.5 Sono quindi poste ai voti, le proposte di ordine dei lavori a partire da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti.
- 7.6 Le commissioni referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea. Le commissioni deliberanti decidono sulle questioni loro affidate, a seguito di un dibattito generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa.
- 7.7 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare. È loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.
- 7.8 È sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.

8 VERBALE

- 8.1 I Segretari della Presidenza provvedono a redigere il verbale che deve contenere:
- l'ordine cronologico dei lavori;
 - una breve sintesi degli interventi;
 - il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
 - i risultati delle elezioni;
 - una breve sintesi delle altre decisioni prese.
- 8.2 Il verbale deve essere sottoscritto dai Segretari alla Presidenza e dai Responsabili Regionali in tempo congruo alla sua redazione, e spedito via e-mail a tutti i capi della regione. L'incaricato alla comunicazione regionale, ne curerà la pubblicazione sul sito regionale e/o sulla rivista associativa regionale.
- 8.3 Ogni iscritto all'Assemblea può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

9 MOZIONI

- 9.1 L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto, da uno o più partecipanti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.
- 9.2 Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.
- 9.3 Prima della conclusione dei lavori il Comitato Regionale può presentare mozioni che integrino quelle già approvate, allo scopo di coordinarle.
- 9.4 Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella/o il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.
- 9.5 I presidenti metteranno ai voti una deliberazione per punti separati sia per propria iniziativa, sia su iniziativa del/dei Proponente/i, sia su richiesta di almeno dieci delegati.
Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.
- 9.6 Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.
- 9.7 I Presidenti dell'Assemblea Regionale non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.

10 INTERROGAZIONI

- 10.1 In ogni Assemblea è previsto uno spazio di non più di 30 minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale.
- 10.2 Il presentatore ha diritto ad illustrarle per non più di tre minuti.
- 10.3 Segue una risposta dei membri del Comitato Regionale per non più di cinque minuti.
- 10.4 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 partecipanti, che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea con tempi e modalità stabilite dai Presidenti.

11 RACCOMANDAZIONI

- 11.1 I partecipanti all'Assemblea possono presentare per iscritto, direttamente ai Presidenti, suggerimenti sotto forma di raccomandazioni
- 11.2 Le raccomandazioni vengono fatte proprie dall'Assemblea con la favorevole maggioranza dei voti espressi.
- 11.3 Le raccomandazioni non vincolano l'organo destinatario del suggerimento.

12 VOTAZIONI

- 12.1 Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.
- 12.2 In Assemblea la votazione è valida se ha votato la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto. In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.
- 12.3 I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.
- 12.4 L'Assemblea delibera con la favorevole maggioranza (50% + 1) dei voti espressi.

- 12.5 Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta che devono essere approvate dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.

13 ELEZIONI

- 13.1 Il Comitato Regionale del Lazio è composto dai Responsabili Regionali, l'Assistente Ecclesiastico Regionale e sei membri al Collegio. Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale, il Consiglio Regionale proporrà all'Assemblea Regionale un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni. Qualora il Consiglio Regionale non esprimesse alcuna candidatura, il Comitato Regionale svolgerà un ruolo sussidiario presentando nei tempi indicati dall'articolo 13.3 le candidature mancanti
- 13.2 I nominativi dei candidati al Comitato Regionale devono essere resi noti con la circolare di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali.
- 13.3 Tutti i soci adulti censiti nella regione possono proporre candidature per il comitato regionale e gli incaricati alle branche, con comunicazione diffusa a tutti i gruppi tramite segreteria regionale entro 15 giorni dall'Assemblea, illustrando motivazioni e un breve profilo del candidato in riferimento alle competenze relative al ruolo da ricoprire.
- 13.4 Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, o che tale accettazione sia pervenuta ai presidenti tramite altri mezzi di comunicazione.
- 13.5 È compito dei Presidenti stabilire l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.
- 13.6 Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
- 13.7 I candidati al Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche risultano eletti quando ricevono la maggioranza (50% + 1) dei voti dei partecipanti aventi diritto (quorum) e nella terza ed ultima votazione la maggioranza (50%+1) dei voti espressi, tenendo conto del quorum deliberativo.
- 13.8 Qualora uno dei membri del Comitato Regionale o uno degli Incaricati regionali alle Branche rassegni le dimissioni, le stesse hanno decorrenza immediata e ne verrà data comunicazione nel corso della prima Assemblea Regionale in programma.
- 13.9 L'assemblea elettiva di ogni livello può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico, con le modalità previste dall'articolo 19 dello statuto. La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:
- almeno 1/3 dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto
 - almeno 2/3 dei componenti del consiglio del livello corrispondente aventi diritto al voto

La revoca deve pervenire in forma scritta almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea Regionale, prevista da calendario, ai Responsabili Regionali; questi ultimi inseriranno il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed invieranno la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art.3 del presente Regolamento. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 14.1 Le mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea Regionale vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente. Qualora nel corso dell'Assemblea venissero redatte mozioni che si aggiungono, modificano o integrano le mozioni per la modifica del Regolamento già approntate ed inviate, esse devono essere distribuite ai partecipanti in forma cartacea.
- 14.2 Il Regolamento così modificato viene pubblicato sulla stampa associativa regionale.

15 DELIBERE NULLE

- 15.1 È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Regioni.
- 15.2 Per problematiche ed aspetti non previsti nel presente Regolamento, si provvede per analogia con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Generale.